



Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "costasmeralda.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"*".

Dati del Ricorrente

Denominazione sociale: Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A.
Indirizzo sede legale: Località Porto Cervo – Casa Il Ginepro 1/A
CAP: 07021
Città: Arzachena
Provincia: Oristano
Italia
Legale rappresentante: Dr. Mario Ferraro – amministratore delegato
Telefono: 0789935000
Telefono: 0789935100
Indirizzo di Posta elettronica: Info@consorziocostasmeralda.com
C.F. e P.IVA 01189270901

Dati del Resistente

Organizzazione: Tanit S.r.l.
Indirizzo: Piazza Saffi, 4/15
17100 - Savona (SV)
Telefono: +39.019879496
Fax: +39.019879525
E-Mail: r.mollica@europroject.it

Collegio (unipersonale): Avv. Cristiano Bertazzoni.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 17 Ottobre 2019 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente



il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*costasmeralda.it*".

2. In pari data il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 (di seguito "*Regolamento*") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*costasmeralda.it*".

3. Il PSRD:

- a) verificata l'assenza di conflitti di interesse;
- b) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- c) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- d) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "*costasmeralda.it*" risultava assegnato alla società Tanit S.r.l. Il nome a dominio in questione risultava in status "*challenged / serverDeleteProhibited*".

4. In data 17 Ottobre 2019 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1, alla comunicazione alla Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica r.mollica@europroject.it come risultante dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*costasmeralda.it*"; (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo del Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni lavorativi il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il *link*.



5. In data 13 Novembre 2019 le Poste tentavano di effettuare la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio *costasmeralda.it* ma il recapito e il destinatario risultavano sconosciuti.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 13 Novembre 2019 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 13 Novembre 2019 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica.

6. In data 8 Dicembre 2019, scaduto il termine di 25 giorni lavorativi entro il quale il Resistente avrebbe dovuto far pervenire una propria memoria di replica, il PSRD comunicava alle Parti di non aver ricevuto riscontro dal Resistente, pur ritualmente notificato. Contestualmente, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina e il PSRD comunicava dunque alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*costasmeralda.it*", trasmettendo all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *



B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA SERVIZI CONSORTILI COSTA SMERALDA S.P.A.

La Ricorrente dichiara di essere una società costituita nel 1984 e controllata al 100% dal Consorzio Costa Smeralda. Dichiara altresì di avere quale oggetto sociale (cfr. doc 2. Fascicolo Ric.) *“lo studio, l'ideazione e la creazione di prodotti materiali e immateriali, in vista della loro commercializzazione con i marchi “Costa Smeralda”*”

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” - Versione 2.1, la Ricorrente afferma di essere titolare di numerosi marchi italiani ed europei aventi ad oggetto il segno “Costa Smeralda” (presente altresì nella propria ragione sociale.

Quanto ai motivi per cui il nome a dominio è identico o si può confondere con i marchi e la ragione sociale della Ricorrente, quest'ultima dichiara come il nome a dominio della Resistente includa per intero il segno “Costa Smeralda” che pur “fonema di fantasia” è invalso alla stregua di marchio celebre univocamente identificativo ed evocativo dell'attività imprenditoriale della Ricorrente.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente afferma che non esistono né formali titoli della Resistente sul segno “Costa Smeralda” né evidenze di utilizzo legittimo e in buona fede del dominio, visto che non esiste alcun sito web raggiungibile.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente afferma che la Resistente ha registrato il nome a dominio “costasmeralda.it” con volontà usurpativa e basandosi sulla previa conoscenza della notorietà del segno, detenendolo poi in *passive holding*, evidenza quest'ultima di ulteriore riprova di mala fede. Tra l'altro, la Resistente sembrerebbe soggetto non attivo e non ha mai riscontrato le richieste della Ricorrente.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio *costasmeralda.it* in proprio favore.



* * * * *

C. LA POSIZIONE DELLA RESISTENTE TANIT S.R.L.

Nonostante la regolare comunicazione e ricezione (per lo meno in via elettronica) del reclamo introduttivo, la Resistente non si è comunque costituita nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE SERVIZI CONSORTILI COSTA SMERALDA S.P.A.

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio o a un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto "b)" di cui sopra, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;



- c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Preliminarmente, appare opportuno ricordare alle Parti la natura essenzialmente amministrativa e non giurisdizionale della procedura di riassegnazione, da cui consegue che l'esperto investito del potere decisorio non può travalicare detta natura andando oltre i limiti della sua cognizione e competenza, che sono rappresentati dalla esclusiva valutazione:

quanto al ricorrente, se egli abbia provato

1. l'identità tra nome dominio contestato e marchio – o marchi - su cui vanta diritti; oppure
2. l'identità tra nome dominio contestato e altro segno distintivo aziendale su cui vanta diritti; oppure
3. l'identità tra nome dominio contestato e il proprio nome e cognome; oppure
4. la idoneità del nome a dominio contestato a “*indurre in confusione*” il pubblico di riferimento rispetto ad un marchio – o a dei marchi – o ad un altro segno distintivo aziendale o al nome e cognome su cui il ricorrente vanta diritti;
5. la malafede nella registrazione e nel successivo utilizzo del nome a dominio contestato;

quanto al resistente, se egli abbia provato

1. un proprio diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, eventualmente anche in riferimento alle ipotesi codificate (in via solo esemplificativa e non esclusiva) dall'articolo 3.6 del Regolamento Dispute.

È escluso – in altri termini – il potere dell'esperto di compiere valutazioni proprie di un organismo giurisdizionale (come ad esempio sulla natura dei marchi o sulla loro validità o efficacia), dovendosi egli limitare ad un esame amministrativo e comparativo delle allegazioni documentali delle Parti, pur nell'ambito dei “*principi di diritto dell'ordinamento italiano*” (cfr. art. 4.15 del Regolamento Dispute). In caso contrario, ne sarebbe viziata non solo la decisione del singolo caso, ma la natura stessa della procedura di riassegnazione.



In tale specifica ed esclusiva prospettiva, si formulano le considerazioni che seguono.

* * * * *

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "*costasmeralda.it*" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con i marchi identici registrati la cui esclusiva titolarità la Ricorrente ha documentalmente provato in atti come formalmente antecedente alla prima registrazione del nome a dominio da parte della Resistente (avvenuta nel 1997).

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata e provata dalla Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità tra dominio e segno distintivo (marchio o ragione sociale, o insegna) a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato. Nel caso all'esame, la confondibilità è altresì accentuata dalla assoluta identità dei segni in comparazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 ("*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*") individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:



- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio chinottoneri.it da parte della Resistente è riconducibile alle ipotesi sub lettere (b), (c) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.



Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

In primo luogo, deve ritenersi che la notorietà del marchio “Costa Smeralda” – radicato fin dagli Anni Sessanta presso il pubblico - sia tale da escludere che la Resistente abbia casualmente scelto di registrare il dominio corrispondente ignorando l’esistenza di diritti di esclusiva su tale marchio, ma anzi è del tutto presumibile da un punto di vista logico che la notorietà sia stato esattamente il presupposto che ha spinto la Resistente ad appropriarsi del segno.

Le circostanze sopra documentalmente provate inducono poi, senza ombra di dubbio, a ritenere che la Resistente abbia provveduto alla richiesta di assegnazione del nome a dominio opposto inclusivo per intero del noto marchio *Costa Smeralda* su cui la Ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti con il solo scopo di sfruttarne il valore suggestivo (conoscendone ben prima della registrazione la relativa fama). Così facendo, inoltre, il Resistente ha volutamente impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio “*costasmeralda.it*” (di fondamentale importanza per le strategie imprenditoriali *on line* in Italia) integrando così le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (b) e lettera (c) del Regolamento.

Inoltre, è da tempo codificato nella “giurisprudenza” dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativa alle decisioni delle dispute internazionali sui nomi a dominio che mantenere passivamente un nome a dominio implica *per se* mala fede del registrante/assegnatario (cfr. *ex multis* il caso OMPI D2016-0315 *National Hockey League v. Jean Lucas, Domcharme Group*). D’altra parte ciò risulta acclarato da anni anche da altre decisioni emesse della Organizzazione Mondiale della proprietà Intellettuale, se è vero che nel caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* (caso n. D2000-0003, di recente richiamato anche nella decisione *Accor, So Luxury HMC v. Youness Itsmail* n. D2015-0287) il *panel* ebbe a chiarire che “*il mantenimento in passive holding del nome a dominio soddisfa di per sé il requisito della mala fede dell’attuale assegnatario ove (1) il marchio del ricorrente abbia una forte reputazione e sia largamente diffuso e conosciuto; (2) l’attuale assegnatario non abbia fornito alcuna prova di alcun attuale o previsto utilizzo da parte sua del nome a dominio*”: requisiti tutti riscontrati da questo Collegio nella presente procedura di riassegnazione.

Il fatto poi che non vi sia attualmente alcun utilizzo del nome a dominio in questione deve logicamente portare a concludere che l’attuale assegnatario lo mantenga passivamente in danno del legittimo titolare, nella



consapevolezza che tale *passive holding* impedisce al legittimo titolare del corrispondente marchio di utilizzarlo come nome a dominio.

La registrazione e l'attuale mancato utilizzo da parte della Resistente del dominio contestato "*costasmeralda.it*" sono per sé fatti che impediscono oggettivamente alla Ricorrente l'esercizio e/o l'offerta diretta di informazioni all'utente Internet del mercato italiano. Il pubblico a cui sono destinate le strategie imprenditoriali della Ricorrente è infatti principalmente un pubblico italiano che, probabilmente, tenterebbe in prima battuta di ottenere informazioni dal dominio di estensione nazionale ".it".

Anche in questo caso, dunque, può confermarsi quanto già espresso in altre decisioni di codesto PSRD e cioè che appare dolosamente sviata, da un lato, la destinazione naturale della rete Internet e, dall'altro, violato il diritto indiscutibile della Ricorrente di esercitare la propria attività con il segno distintivo "Costa Smeralda" nelle forme appropriate e di divulgarlo *in primis*, attraverso la rete Internet destinata agli utenti italiani.

L'attuale assegnazione del dominio opposto è dunque sviamento della destinazione naturale dell'indirizzo di rete in violazione del diritto indiscutibile di autodeterminazione attraverso il marchio anche in Internet.

Il mantenimento del nome a dominio da parte della Resistente appare poi oggettivamente integrare anche le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (c) del Regolamento, risolvendosi in una usurpazione di un segno di esclusiva titolarità altrui (quella della Ricorrente) in danno dei relativi affari commerciali del legittimo titolare.

Ancora, infine, appare opportuno segnalare come non esista - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.7, co. 1, lettera (e) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld ".it" - alcun collegamento dimostrabile tra la Tanit S.r.l. e il marchio "*Costa Smeralda*" abusivamente utilizzato nel nome a dominio opposto "*costasmeralda.it*".

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

* * * * *



G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a. prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b. che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
- c. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

E' noto che sebbene l'onere complessivo della prova spetti al ricorrente, la giurisprudenza consolidata internazionale e italiana ha riconosciuto che ciò potrebbe comportare il compito - pressoché impossibile - di fornire la prova negativa, la quale richiede informazioni che spesso sono nella disponibilità del convenuto. Pertanto, il ricorrente è tenuto a fornire *prima facie* dimostrazione che il resistente non abbia diritti o interessi legittimi in relazione al nome a dominio contestato, con ciò invertendosi detto onere. Offerto siffatto principio di prova, difatti, spetterebbe poi al resistente l'onere della prova della sussistenza dei propri diritti o interessi legittimi. Pertanto, in assenza di tale prova positiva da parte del Resistente (che pur ritualmente notificato non si è costituito nella presente procedura), si può ritenere che il Ricorrente abbia assolto l'onere di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute (*cfr. Croatia Airlines vs. Modern Empire Internet Ltd, WIPO case n. D2003-0455, Banco Itau S.A. vs. Laercio Texeira, WIPO case n. D2007-0912, Malayan Banking Berhad vs. Beau-*



ty, Success & Truth International, WIPO case n. D2008-1392, Accor vs. Eren Atesmen, WIPO case n. D2009-0701).

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle *Guidelines per la risoluzione* delle dispute nel ccTLD "it" il reclamo presentato dalla Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "*costasmeralda.it*".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle *Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it"*.

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD, non essendo pervenute richieste contrarie da nessuna della Parti.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 23 Dicembre 2019

Avv. Cristiano Bertazzoni

Avv. Cristiano Bertazzoni